



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 40

Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale

Ogni qual volta le disposizioni in materia doganale prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero gli consentono di esercitare determinati diritti, il proprietario stesso puo' agire a mezzo di un rappresentante. La rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali puo' essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nello articolo 43. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempreche' il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	II — La rappresentanza dei proprietari delle merci
Sezione	Prima — Spedizionieri doganali ed altri rappresentanti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-40-spedizionieri-doganali-iscritti-nell-albo-professionale/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it